

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 31/01/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 11.09.2012 ed anticipatamente estinto nel mese di ottobre 2017, in corrispondenza della rata n. 58, la ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di 1.417,67 a titolo di commissioni di attivazione, commissione di gestione e costi di intermediazione non goduti, oltre al rimborso degli interessi legali maturati e decorrenti dalla data di estinzione anticipata.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce – con riferimento alle commissioni di attivazione – il carattere *up front* del costo, trattandosi di oneri che remunerano le attività connesse all'attivazione del prestito. Quanto alle commissioni di gestione, la banca ne riconosce la natura *recurring* sottolineando che, in sede di conteggio estintivo, è stato riconosciuto alla ricorrente il rimborso di euro 1.262,96 per le quote non maturate, calcolato secondo i principi contabili internazionali IAS39. Il resistente precisa, inoltre, che le commissioni d'intermediazione non sono retrocedibili, essendo dirette a remunerare attività prodromiche alla stipula del contratto, svolte dal mediatore creditizio incaricato direttamente dal cliente con incarico scritto che riporta chiaramente tutte le condizioni dell'attività che la società di mediazione dovrà svolgere. Ciò premesso, la banca ha proposto, già in sede di riscontro al reclamo, una definizione transattiva della controversia, mostrandosi disponibile a riconoscere l'importo di euro 871,60 ma la proposta non è stata accettata dal ricorrente. Alla luce di ciò, l'intermediario chiede, in via principale, il rigetto

del ricorso e, in via subordinata, circoscrivere l'importo da rimborsare a quello proposto in sede di riscontro al reclamo.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Questo Collegio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e della successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, il Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento con-venuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Nel caso di specie, i costi di attivazione e di gestione dovranno essere rimborsati secondo il criterio pro rata temporis lineare e – quanto alla commissione di intermediazione – l'intermediario non ha fornito al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento delle spese di intermediazione, pertanto anch'esse dovranno essere retrocesse al ricorrente in proporzione al periodo di ammortamento non goduto.

Ciò premesso, il resistente sarà tenuto al rimborso in favore del ricorrente dell'importo di € 1.417,67, contenuto entro il limite della domanda, secondo il prospetto di seguito riportato:

rate pagate	58	rate residue	62	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni di attivazione</i>				1.873,20	967,82			967,82
<i>Commissioni di gestione pratica</i>				3.047,53	1.574,56		1.262,96	311,60
<i>Commissioni di intermediazione</i>				267,60	138,26			138,26
					0,00			0,00
Totale								1.417,68

Sull'importo così determinato, il ricorrente ha dritto ad ottenere, altresì, il rimborso degli interessi come richiesti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.417,67 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA